



REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) **(art.4 Legge 22/12/2017, n°219)**

INFORMATIVA SUL SERVIZIO

ART. 4:

Comma 1. "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."

Comma 2. "Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente."

Comma 3. "L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. "

Comma 4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

Comma 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

Comma 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Comma 7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Comma 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Il Servizio è riservato ai cittadini residenti nel Comune.

L'eventuale cambio di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma **non consente** eventuali aggiornamenti delle dichiarazioni depositate.

DOVE RIVOLGERSI:

Ufficio Demografico / Stato Civile, **solo su appuntamento** ai seguenti numeri: **015/762903**
int. 1

COSA FARE:

- fissare un appuntamento con l'Ufficio Demografico;
- nel giorno stabilito l'interessato deve presentarsi personalmente, unitamente alla persona che egli nominerà come fiduciario. (È esclusa pertanto la possibilità di ricevere la dichiarazione attraverso la figura di un delegato o attraverso mezzi informatici). Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzioni del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere.
- Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) la cui modulistica è reperibile sul sito istituzionale nella sezione "***Il comune informa***" devono essere compilate per intero e debitamente sottoscritte dall'interessato. Devono essere consegnate in busta chiusa e dovranno contenere anche fotocopia del documento d' identità del dichiarante, del fiduciario e se nominato del fiduciario supplente.
- Contestualmente alla consegna delle DAT sarà resa,(alla presenza del funzionario comunale incaricato a ricevere la documentazione), la dichiarazione sostitutiva con cui è dato atto di aver compilato e sottoscritto la DAT. Copia della dichiarazione sostitutiva verrà consegnata al dichiarante ed al fiduciario.
- Sarà possibile in ogni momento modificare o revocare le precedenti volontà.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono contenute nel regolamento pubblicato unitamente alla presente sul sito istituzionale.

IL SERVIZIO È GRATUITO

Incaricata per il Comune di Sostegno è la Sig.ra:

Maria Enrica PILETTA MILANIN – Responsabile del Servizio